



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO PER IL CITTADINO

Il Consiglio Nazionale Forense

Nella seduta del ...

Visto l'art. 30, co. 1 della legge 31.12.2012, n. 247;

Visto l'art. 35, co. 1, lett. *u*) della legge 31.12.2012, n. 247;

Visto l'art. 30, co. 3 della legge 31.12.2012, n. 247;

Considerata la necessità di provvedere quanto prima alla regolamentazione dell'accesso allo sportello per il cittadino onde consentire la più completa informazione in ordine alle modalità di protezione dei diritti e degli interessi di fronte all'autorità giudiziaria, nonché alle prestazioni professionali degli avvocati

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

1. I Consigli dell'Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare con regolamento adottato ai sensi dell'art. 29, co. 1 lett. *b*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello».

2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati.

Art. 2 – Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia.

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto:

- a*) l'illustrazione delle azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi;
- b*) l'illustrazione dei tempi e dei costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari e alle spese legali, anche in caso di soccombenza;
- c*) l'illustrazione di chiarimenti e informazioni in materia di requisiti e condizioni per accedere alla difesa d'ufficio e al patrocinio a spese dello Stato.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto:

- a) l'illustrazione delle procedure esperibili di risoluzione alternativa delle controversie, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine in forza della previsione di cui all'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) l'illustrazione dei vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 3 – Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati.

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto:

- a) l'illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso;
- b) l'illustrazione delle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) l'illustrazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico, quali il rispetto delle norme deontologiche e del principio di trasparenza da parte del professionista, la necessità di rendere noto il livello di complessità dell'incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale;
- d) l'illustrazione della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 4 – Accesso al servizio.

1. Possono accedere allo sportello i soggetti italiani, comunitari, extracomunitari, nonché gli apolidi, aventi sede, residenza o domicilio nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine.
2. Coloro i quali non abbiano una buona conoscenza della lingua italiana dovranno essere accompagnati da una persona che faccia loro da interprete.
3. L'accesso allo sportello è gratuito.
4. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali a disposizione del Consiglio dell'Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con modalità idonee.
5. Al fine di usufruire del servizio l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità con la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5 – Elenco dei Professionisti dello sportello



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine, al quale possono essere iscritti avvocati e praticanti abilitati al patrocinio, nell'ambito delle materie di propria competenza, incensurati, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo per l'iscrizione nell'Albo.
2. L'attività dello sportello dovrà essere resa dal professionista iscritto nell'elenco di cui al comma precedente presso i locali a disposizione del Consiglio dell'Ordine, con le modalità e gli orari stabiliti all'uopo.
3. L'elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale, contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente dei professionisti in esso iscritti e dei relativi turni per la prestazione dei servizi per lo sportello.
4. Ciascun professionista potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando i settori di attività per i quali intende prestare le attività per lo sportello. Il Consiglio potrà richiedere che il professionista dimostri di possedere una particolare e comprovata esperienza correlata alle materie relative alle sezioni per cui richiede l'iscrizione.
5. L'attività prestata dal professionista per lo sportello è svolta a titolo gratuito. È vietato, pertanto, che l'avvocato riceva da parte del beneficiario del servizio denaro o altro tipo di compenso o utilità per l'attività prestata.
6. Al professionista che svolge le attività di informazione e di orientamento di cui al presente regolamento è fatto divieto:
 - a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni o si è provveduto a fornire orientamento;
 - b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono state fornite informazioni o si è provveduto a fornire orientamento, nonché per qualsiasi altra questione, se non siano decorsi almeno due anni dal momento in cui si è svolta l'attività di informazione e di orientamento;
 - c) di assumere qualsivoglia incarico professionale da parte di chi abbia comunque beneficiato del servizio se non siano decorsi almeno due anni dal momento in cui si è svolta l'attività di informazione e di orientamento¹.

¹ Le presenti disposizioni servono ad evitare conflitti di interesse. Se è del tutto ovvio che l'avvocato che presti le attività proprie dello sportello al cittadino non possa giovarsene per aumentare la clientela, appare altresì necessario prevedere non solo un divieto di indicazione di colleghi per l'assunzione del patrocinio, ma anche un termine



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

7. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista, che abbia prestato l'attività di informazione e orientamento presso lo sportello.

8. Al fine di rendere effettive le previsioni di cui al comma 6, il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e di orientamento.

Art. 6 – Violazione del regolamento.

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento, nonché di quello istitutivo dello sportello.

2. Possono comportare l'esclusione dall'elenco: la mancata presenza del professionista allo sportello senza giustificato motivo nel turno di riferimento; il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di informazione e di orientamento alla persona che accede al servizio; il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 5 co. 1; la violazione dei divieti di cui all'art. 5 co. 5, 6, 7 e 8.

Art. 7 – Oneri.

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29, co. 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali oneri sono pertanto incorporati nel contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti all'albo.

di tempo ragionevole (due anni) al fine di evitare una facile elusione della norma per il tramite di indicazioni reciproche.